

S. 2281/13 T.A.

R.G. 192/2010 T.A.
Cron. 262/13
Rep. 3124/13
Rel. Pica
Ogg. Risarc. danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro F. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 192/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2013 e vertente

T R A

GARZILLO ROSARIA (c.f.: GRZRSR49B41F912Z), rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Sorrentino del foro di Nocera Inferiore, con cui è elett.ve domiciliata in Napoli alla via Caserta al Bravo, n. 118, nello studio legale dell'avv. Enrica Vella, in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 11.10.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: accogliersi la domanda, con vittoria di spese, anche quelle del perito di parte, con attribuzione;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 10.6.2010 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 3.1.2011, Garzillo Rosaria, premesso:



- di essere proprietaria dell'immobile e del fondo circostante (giusta atto per notar Renato Maranca di Nocera Inferiore del 7.12.1981), ubicato in Nocera Inferiore alla via F.lli Buscetto n.34;

- che in data 9.11.2001 i suddetti cespiti hanno subito ingenti danni conseguenti alla tracimazione del torrente Solofrana, "Alveo Comune Nocerino", verificatasi a seguito della rottura dell'argine destro del torrente, a sua volta imputabile alla omessa manutenzione da parte della Regione;

- che l'evento di danno è stato accertato dalle autorità competenti intervenute immediatamente sul posto (polizia municipale, addetti all'UTC del Comune, vigili del fuoco;

- che i danni sono stati accertati e descritti nella perizia di parte (a firma del geom. Umberto Nuccio) e quantificati in complessivi € 90.112,52);

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese da attribuire al difensore.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, imputando gli allagamenti alla eccezionalità dell'evento atmosferico e alla forte urbanizzazione delle aree interessate.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la prova per testi, disposta ed espletata una c.t.u. (a cura dell'ing. Vincenzo Bifulco, incaricato di "a) Descrivere, con relazione scritta corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, accertando sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei lamentati danni, indicando quali fossero - al momento del fatto dannoso - le condizioni di manutenzione del corso d'acqua e, più in generale, quelle del sistema di regimentazione delle acque del comprensorio; b) precisare - sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico - se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria; c) procedere in ogni caso alla quantificazione dei danni lamentati dalla parte ricorrente, attenendosi a quanto documentato e provato in atti >>), all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** della

ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesata proprietaria in Nocera Inferiore di un fabbricato con annessa arca di sedime (di circa 1.000 mq), identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 11, particella n. 353, sub n. 1 e n. 2, e di un terreno circostante, identificato al foglio n. 11 particella n. 1562 (di circa 1561 mq) ed ha anche documentato tale qualità: cfr. il titolo di provenienza e le visure catastali allegate alla perizia di parte).

2) Neanche può dubitarsi della sussistenza della **legittimazione passiva** della Regione Campania, pur da questa contestata.

La legittimazione si determina sulla base della domanda attorea e nella specie all'ente resistente è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali, oltre che la insufficiente manutenzione del corso d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio pertanto può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, e le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. il verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di ripristino del Genio civile), anche fotografica, e delle risultanze della prova per testi e della c.t.u. può dirsi inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalla resistente, il giorno 09 novembre 2001 gli immobili di proprietà dell'attore, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana (ramo Starza dei Corvi) nel tratto ricadente nel territorio comunale di Nocera Inferiore (SA).

In particolare, nel verbale di somma urgenza redatto in data 9 novembre 2001, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, e sottoscritto dai funzionari della Regione Campania - Settore Genio Civile, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino e del Comune di Nocera Inferiore, versato nella produzione di parte attrice, è riportato che <<da detta ispezione



si è accertato quanto segue: alla località Starza – zona industriale del Comune di Nocera Inferiore si è verificato il crollo di un tratto di argine destro del torrente Solofrana ramo Starza dei Corvi per una lunghezza di circa ml. 15,00 nonché il dissesto dei tratti di argine immediatamente a valle e a monte di quello crollato per una lunghezza complessiva di circa ml. 80,00 costituiti da muratura di tufo che si presenta nella totalità, molto danneggiata e fortemente sconnessa nella parte sommitale nonché con evidenti lesioni verticali>>.

Con riguardo alle cause, il c.t.u., sulla scorta delle risultanze processuali, ha riferito che <<il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. E' da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti afflussi di entità superiore con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti>> (cfr. la relazione a pag. 8).

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalla stazione pluviometrica più vicina all'area di studio (S. Mauro in Nocera Inferiore) e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, il c.t.u. ha riferito che si è trattato di precipitazioni di notevole intensità, ma non eccezionali. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che <<la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, occorsa tra le ore 13:00 e le ore 14:00 del 09 novembre 2001, pari a 20,6 mm, non rappresenta né il massimo annuale e né conseguentemente il massimo assoluto delle piogge di durata pari ad 1 ora registrate negli anni dalla stazione pluviometrica di S. Mauro (SA)>> ed è caratterizzata da un periodo di ritorno inferiore ai 20 anni, ragion per cui <<l'evento piovoso, seppur di rilevante intensità, non può considerarsi eccezionale sulla base di un periodo di venti anni, rappresentando così solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria>> (cfr. la relazione a pag. 14-15).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento e la quantificazione dei danni, il c.t.u. ha riferito che <<alla perizia tecnica di parte sono allegate alcune fotografie che descrivono lo stato in cui si trovavano gli immobili a seguito dell'allagamento. Dalle fotografie è ben visibile lo scenario di danno occorso nel fondo in questione, nonché il livello raggiunto dal miscuglio solido-liquido>>. I testi escussi e, tra gli altri (oltre al coniuge della ricorrente ed al perito di parte), il teste Canale Luigi, responsabile del

servizio strade e fognature del Comune di Nocera, intervenuto sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento, hanno riconosciuto i luoghi riprodotti nelle foto allegate alla perizia di parte. In particolare, secondo il c.t.u., i danni subiti dalla ricorrente possono suddividersi come segue: 1) danni alle colture in atto; 2) danni per la "contaminazione" del terreno; 3) danni ai beni mobili ed immobili.

Per quanto riguarda i **danni alle colture in atto**, il c.t.u. ha evidenziato che *<<al momento dell'evento il terreno in questione ospitava colture ortofrutticole destinate sia all'uso personale che alla vendita. Dai sopralluoghi effettuati e dalle fotografie allegate alla perizia di parte si è arrivati alla stima della superficie coltivabile quantificata in 2.000 mq su un totale di 2.561 mq.>>*. Ai fini della quantificazione dei danni, con riguardo ai frutti pendenti, il c.t.u. ha sostenuto che *<<sulla base delle verifiche ed indagini effettuate in loco (...) l'intera coltura di arancio era stata interessata dall'allagamento presentando una grave sofferenza irreversibile, per il conseguente attacco patogeno. La produzione media locale per ettaro di arance è di circa 380 q.li con un prezzo medio al mercato locale di € 75,00 al q.le. A conferma di quanto sopra esposto, si riporta in allegato n. 3 estratti del listino prezzi del Mercato Ortofrutticolo di Pagani/ Nocera ed estratto dell'indagine sui costi di produzione dell'agricoltura campana nell'anno 2004, effettuata dalla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Attività Sviluppo Settore Primario (SeSIRCA). Da tali importi, vanno detratte le spese non sostenute, che da verifiche e comparazioni in loco ammonterebbero al 20% dei ricavi suddetti, quindi: $80\% (380 \text{ q.li} * €75,00€/ \text{q.le}) = 22.800 \text{ €}$ per ettaro di arance. Premesso ciò, considerando che la coltura di arance interessava il 70% dell'intera area coltivabile (mq 2.000) il danno immediato patito dall'attore è: $22.800 \text{ €} * 70\% * 2.000 \text{mq} / 10.000 \text{mq} = € 3.192,00$ >>*. Per quanto riguarda le spese per il ripristino della fertilità del terreno, il c.t.u. ha invece rilevato che *<<con l'allagamento del fondo si rendono necessarie anche delle operazioni per il ripristino della fertilità del suolo. Nello specifico, infatti, una volta ultimate le attività di bonifica dei terreni contaminati va effettuata una erpicatura per arieggiare il terreno asfittico, successivamente si procede ad una straordinaria concimazione di ripristino degli elementi nutritivi lisciviati ed infine un apporto cospicuo di sostanza organica per migliorare la struttura del terreno. La quantificazione dei suddetti interventi è stata effettuata sulla base del Prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario aggiornato alla data del 28 febbraio 2008 (B.U.R.C. n. 19 del 12/05/2008)>>*. Per l'erpicazione, la concimazione organica minerale e la concimazione straordinaria, il c.t.u. ha determinato il costo in complessivi **€ 176,00**.

Con riguardo, poi, al **danno per la "contaminazione" dei terreni**, pur dando atto che, a seguito dell'allagamento verificatosi, *<<si sarebbe dovuto effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto ad accertare l'estensione e la profondità di un eventuale*

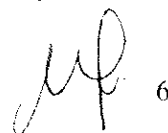


stato di inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica>>, il c.t.u., pur in assenza di tali accertamenti e sulla base di quanto sarebbe ben noto (sic), ossia del fatto che il Solofrana è un torrente tributario del Fiume Sarno, che *<<è caratterizzato da un rilevante inquinamento idrico a causa delle diverse immissioni nei tratti a monte in particolare in corrispondenza delle conerie di Solofra, acque ricche di sostanze inquinanti pericolose, come ad esempio il cromo esavalente>>*, ha reputato che sarebbe necessario provvedere all'asporto e allo smaltimento di uno strato di spessore non inferiore ai 30 cm, opera di "bonifica" il cui costo è stato quantificato e stimato, facendo riferimento alle voci del prezzo della Regione Campania aggiornato al 2011, pari ad € 24.005,87, oltre I.V.A.

Infine, con riguardo ai **danni alla proprietà immobiliare e ai beni mobili**, sulla scorta degli elementi tecnici acquisiti nel corso dei sopralluoghi effettuati e di quelli desunti dalla documentazione prodotta (fotografie, fatture), il c.t.u. ha quantificato complessivamente i danni pari ad € 23.142,32 (come indicato analiticamente nel computo metrico allegato alla relazione: cfr. l'allegato n. 2), determinando i costi delle opere edili applicando le voci del prezzo della Regione Campania aggiornato al 2011 e quantificando i danni ai beni mobili tenendo conto dei prezzi di mercato e delle quantità e tipologie di beni desumibili dalla documentazione fotografica di parte.

In definitiva, il c.t.u. ha quantificato i danni subiti da Garzillo Rosaria pari ad € 50.516,19, oltre I.V.A., di cui € 3.192,00 per i danni alle colture in atto, € 176,00 per le spese per il ripristino della fertilità del terreno, € 24.005,87 per la bonifica dei terreni, € 23.142,32 per i danni alla proprietà immobiliare e ai beni mobili.

Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente non ha ritenuto di produrre) va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva. Invero, alcune operazioni (ad esempio il trattamento di bonifica per la "contaminazione" dei terreni) non risultano affatto compiute e nemmeno necessarie (in mancanza di dati sull'estensione e sulla profondità di un eventuale stato di inquinamento, che pure avrebbero potuto essere acquisiti mediante un accertamento tecnico preventivo), ragion per cui i relativi costi (€ 24.005,87, oltre I.V.A.) non possono computarsi. Inoltre, si deve presumere che gran parte dei lavori di riparazione siano stati eseguiti in economia direttamente dal ricorrente (e, quindi, a costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di cui alle voci del prezzo per i lavori pubblici in

 6

Campania) e i danni alla proprietà immobiliare e ai beni mobili vanno quantificati anche tenendo conto del verosimile stato d'uso e del fatto che non tutti i beni sono divenuti inservibili, ragion per cui appare equo stimare i danni paria al 50% degli importi indicati dal c.t.u. (€ 23.142,32), ossia pari ad € 11.517,16.

In ordine alla quantificazione degli altri danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie (in particolare di quanto risultante dalla documentazione fotografica), ha stimato correttamente i danni e che le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

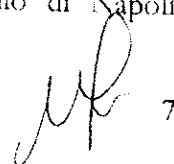
Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore di Garzillo Rosaria della somma di € 14.885,16.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9.11.2001) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli,



definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Garzillo Rosaria nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Garzillo Rosaria della somma di € 14.885,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 528,86 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore; pone a carico definitivo della resistente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 20.5.2013

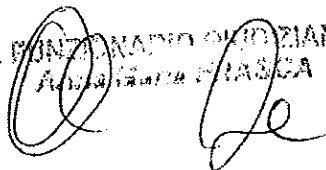
IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL CONTRARIO PROPOSITARIO
ALLA GIUSTA RASCA



CORTE APPELLO NAPOLI

Dopo lettura in Cancelleria

oggi, 4/6/13

IL CANCELLIERE

